



ESISTE DA REGISTRAZIONE
AL TRIBUNALE DEL 26/4/1986
N. 104 T. 3. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

24531/07

Dott. Fernando	LUPI	Presidente	R.G.N. 25130/02
Dott. Mario	CICALA	Consigliere	
Dott. Gaetano Antonio	BURSESE	Consigliere	Cron. 24531
Dott. Massimo	SCUFFI	Consigliere	Rep.
Dott. Giuseppe	MARINUCCI	Rel. Consigliere	Ud. 24/09/2007

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CAMPIONE CIVILE
N. 84607

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore e dall'AGENZIA DELLE ENTRATE DI
AVEZZANO, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale
dello Stato, presso la cui sede, in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, domiciliario;

2206
97

contro

ANGIZIA OLII S.r.l., in persona del rappresentante legale
pro tempore, domiciliata in Avezzano, presso lo studio del
Dr. Mariano Santomaggio, via XXIV maggio, n. 5;

-intimata-





avverso la sentenza n. 107/6/01, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila, Sez. 6, il 22 maggio 2001, depositata il 3 luglio 2001 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 24/09/2007 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza di Avezzano nei confronti della Angizia Olli srl, con processo verbale di constatazione del 17 ottobre 1992, si accertavano irregolarità fiscali ripetute e gravi nella contabilità della società.

Di conseguenza, l'Ufficio delle Entrate di Avezzano, in data 23 novembre 1998, notificava alla Angizia Olli srl l'avviso di accertamento n. 8773000001, relativo ad Irpeg ed Ilor per l'anno d'imposta 1992.

Veniva rettificato il reddito d'impresa da £ 4.027.000 a £ 603.447.000, con irrogazione delle sanzioni di legge.

Avverso tale atto impositivo, l'Angizia Olli proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila, eccependo la configurabilità dei presupposti di



legge per l'accertamento induttivo.

A fronte dei ricavi per £ 473.025.707 per anticipazioni infruttifere da parte dei soci, la società sosteneva che nessuna norma avrebbe imposto ai soci di documentare la provenienza del denaro versato nelle casse della società.

La Commissione adita accoglieva il ricorso, annullando l'avviso di accertamento.

Avverso tale decisione, l'Ufficio proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di l'Aquila, che, con la sentenza n. 107/6/01, pronunciata il 22 maggio 2001 e depositata il 3 luglio 2001, confermava la decisione dei primi giudici, motivando il proprio operato sull'assunto della mancanza di elementi indiziari dotati dei necessari requisiti legali della gravità, precisione e concordanza.

L'Ufficio si sarebbe limitato a constatare che si trattava di una società costituita da componenti dello stesso nucleo familiare, ma questa considerazione non avrebbe potuto sostituire la necessità di addurre valide prove circa la presunta natura di reddito societario dei versamenti dei soci.

Avverso tale sentenza, l'Amministrazione Finanziaria proponeva ricorso per cassazione sorretto da un motivo.

Non svolgeva attività difensiva l'intimata società contribuente.



2. MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed unico motivo del ricorso, l'Amministrazione ha lamentato "omessa motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.)", atteso che la Commissione appellata avrebbe dedotto la motivazione in relazione ad un unico motivo indiziario, laddove, invece, l'accertamento induttivo dell'Ufficio sarebbe legittimato dall'esiguità dei redditi dichiarati dai soci, assolutamente inidonei a motivare, pertanto, gli ingenti conferimenti fatti alla società, comprensibili solo nel caso che derivino da redditi d'impresa occultati. A legittimare ulteriormente l'accertamento dell'Ufficio sarebbero intervenute anche le numerose irregolarità contabili accertate, indici di una diffusa illegalità nella gestione dell'Angizia Olii srl.

Il ricorso merita accoglimento.

I fatti rilevati dall'Ufficio e posti a fondamento dell'accertamento, ovvero il considerevole aumento di capitale della società costituita a base familiare da soci, che risultano fiscalmente nullatenenti, ha generato nell'Ufficio la presunzione che, in effetti, l'aumento di capitale nascondesse l'occultamento fiscale di redditi societari poi tradotti in aumento di capitale.

Quanto sopra costituisce presunzione, sia pure semplice, che imponeva ai contribuenti di dare conto, in qualche



modo, della provenienza del denaro oggetto dell'aumento di capitale.

Su questo punto, la sentenza impugnata appare ultronea e carente nelle sue motivazioni.

Ultronea nella parte in cui si dice "tutt'al più si doveva accertare, prima, un maggior reddito ai soci, attraverso, se del caso, accertamento sintetico", dal momento che la fattispecie in esame riguarda unicamente il reddito societario ed i fatti che hanno dato vita alla presunzione sono strettamente inerenti alla gestione societaria.

Carente perché l'iter logico seguito dall'Ufficio è stato ignorato dalla Commissione.

Al riguardo è giurisprudenza di questa Corte che si è in presenza di vizio di insufficiente motivazione ove il giudice non indichi gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, ovvero il criterio logico e la *ratio decidendi* che lo ha guidato. Il giudice deve delineare il percorso logico seguito, descrivendo il legame tra gli elementi interni determinanti che conducono necessariamente ed esclusivamente alla decisione adottata; escludere, attraverso adeguata critica, la rilevanza di ogni elemento esterno al percorso logico seguito, di natura materiale, logica o processuale, ed astrattamente idoneo a delineare conseguenze divergenti dall'adottata decisione (ex multis, Cass. 11198/97).





Consegue l'accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. Abruzzo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. Abruzzo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 24 settembre 2007.

Il Relatore ed estensore

Giuseppe Marinucci

Il Presidente

Fernando Lupi

IL CANCELLIERE
Dott. Salvatore Arcangelo

DEPOSITO IN CANCELLERIA

25 NOV 2007
IL CANCELLIERE
Dott. Salvatore Arcangelo

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.M. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA